

10 maggio 2001

INFORMAZIONI FISCALI

D.M. 13 aprile 2001, n. 162 Regolamento di attuazione della L. 21 novembre 2000, n. 342 (pubblicato sulla G.U. 8.5.2001, n. 105)

Modalità di attuazione delle disposizioni tributarie in materia di rivalutazione dei beni delle imprese e del riconoscimento fiscale dei maggiori valori iscritti in bilancio

Facciamo seguito alla nostra lettera di *Informazioni Fiscali* 8.1.2001 per informare che il decreto in oggetto (il cui contenuto era già stato illustrato nella lettera di *Informazioni Fiscali* 5.3.2001) è stato finalmente pubblicato sulla G.U. indicata ed è entrato in vigore l'8.5.2001 stesso.

Confermiamo che non sono state apportate modifiche al testo già conosciuto ed illustrato.

In particolare, si segnala che l'art. 1 del provvedimento ha confermato la **possibilità** di effettuare la rivalutazione nel bilancio dell'esercizio in corso qualora il bilancio precedente sia stato approvato prima dell'8.5.2001. Si ricorda, tuttavia, che la rivalutazione potrà essere effettuata solo con riferimento ai beni rivalutabili esistenti nel bilancio chiuso prima del 31.12.1999 e che lo saranno anche nel bilancio dell'esercizio nel quale la rivalutazione sarà effettuata (quello che verrà chiuso nel 2001).

Le società che hanno posticipato l'approvazione del proprio bilancio 2000 utilizzando il maggior termine dei sei mesi e che, quindi, non hanno ancora approvato il bilancio, non si trovano nella fattispecie prevista per la proroga della rivalutazione e, quindi, **dovranno** procedere alla rivalutazione nel bilancio 2000 stesso.

Ambrogio Picolli

Errata corrige alla lettera di *Informazioni fiscali* del 5.3.2001, pag. 1, secondo paragrafo, da leggersi come segue:

Premesso che la rivalutazione ha effetti sia civilistici che fiscali, l'onerosità della rivalutazione non consente di pervenire a valori fittizi; a tal fine possono essere **esclusi** beni che pur appartenenti a una specifica categoria omogenea *non* siano suscettibili di rivalutazione.

01PortNews12